

Corso “ Somministrazione di alimenti e bevande - bar, ristoranti, trattorie “(ex REC)

Descrizione dell'attività

Cos'è: L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consiste nella gestione di un bar, ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, osteria e simili.

In questo tipo di esercizi, gli alimenti e le bevande possono essere:

- somministrati ai clienti, cioè venduti ai clienti che li consumano nei locali dell'esercizio
- venduti ai clienti, per essere consumati altrove (vendita "per asporto")

La vendita ai clienti di alimenti e bevande, per essere consumati nei locali nei quali sono venduti, può essere svolta legittimamente soltanto dall'impresa autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Nota: la vendita ai clienti di alimenti e bevande, per essere consumati altrove (vendita "per asporto"), può essere svolta legittimamente da:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti...)
- esercizi di commercio al dettaglio di alimenti e/o bevande (es. negozio di alimentari, di frutta e verdura, macelleria...)
- laboratori di produzione di sostanze alimentari e di bevande, che possono vendere al consumatore finale esclusivamente le sostanze alimentari o le bevande prodotti nel laboratorio o in locali adiacenti (es. pizzeria da asporto, gelateria da asporto...)

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Il titolare, il delegato (e i soci) devono essere in possesso di [requisiti morali](#). Il titolare o il delegato devono possedere i [requisiti professionali](#) previsti per la somministrazione di alimenti e bevande.

Modalità di esercizio:

La regolamentazione degli orari dei pubblici esercizi è prevista da appositi provvedimenti.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note:

L'apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione.

Il trasferimento e l'ampliamento di superficie non sono soggetti ad autorizzazione ma a dichiarazione cui effetti abilitanti decorrono dal trentesimo giorno successivo alla sua presentazione, stante la veridicità delle dichiarazioni inerenti l'idoneità dei locali e previa ulteriore comunicazione allo sportello unico con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 (esclusivamente con modalità telematica certificata) .

Il trasferimento, l'ampliamento (o la riduzione) di superficie e l'ampliamento di orario sono soggetti a trascrizione nell'autorizzazione esistente. Pertanto è necessario registrare tale modifica nell'autorizzazione. Nel caso di ampliamento di orario è necessario attendere la trascrizione per effettuare la modifica oraria richiesta

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (D.Lgs. 59/2010)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#).

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e l'[articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#).⁽¹²⁾

(12) NDR: La suddivisione in commi del presente articolo corrisponde a quella pubblicata nella G.U., in cui il comma 7 risulta indicato con il numero 3.